



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Prot. n. 327/segr/dgus/2011
del 11/11/2011

Al Presidente della CRUI
Prof. Marco Mancini
Piazza Rondanini, 48
00186 ROMA

CRUI 988
Prot. N.
Del. 11/11/2011

Caro Presidente,
con la presente desidero rappresentarti la posizione del Ministero relativamente ai punti evidenziati nella Tua nota del 14 ottobre u.s.

Procedure di chiamata relative al piano straordinario associati

Con riferimento alle procedure relative al piano straordinario destinato all'assunzione dei professori associati a valere sulle risorse stanziolate dalla legge di stabilità 2011, si ritiene che le stesse - pur in attesa dell'abilitazione nazionale - debbano essere effettuate secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della legge 240/10. L'art. 29, comma 9 prevede esplicitamente che tali risorse sono riservate alla chiamata di professori di seconda fascia, "secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6," della stessa legge 240/10. Tenuto conto che l'articolo 24, comma 6 non può essere applicato per il piano 2011 in quanto non vi sono al momento soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16, va in ogni caso certamente applicato il richiamo alle procedure di cui all'articolo 18. A tal fine si rileva che l'articolo 18 prevede al primo comma specifici criteri per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia che rimandano all'adozione di regolamenti di ateneo che, con riferimento specifico alla platea dei destinatari delle procedure di chiamata riferiti alla seconda fascia, ricomprendono assieme (comma 1, punto b, letto in modo coordinato con art. 29, comma 8):

- gli idonei di procedure di seconda fascia bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210¹;
- studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- professori di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/10;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto dal DM n. 236 del 2 maggio 2011.

Si sottolinea che le chiamate in oggetto sono pertanto subordinate all'adozione dei predetti regolamenti di ateneo.

In relazione ai predetti regolamenti, la cui adozione si configura come atto obbligatorio da parte degli atenei a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge 240/10, è opportuno richiamare in

¹ Articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

questa sede le indicazioni contenute nella lettera dell'On.le Ministro ai Rettori in data 4 maggio u.s., che si allega, e ribadire che non è possibile prevedere regolamenti di chiamata transitori o provvisori.

Convenzioni tra atenei e Contratti di insegnamento

Con riferimento all'articolo 6, comma 11 e all'articolo 23, comma 2 della legge 240/10, va rilevato che trattasi di due fattispecie diverse.

Con l'art. 6, comma 11 e come previsto dallo specifico DM attuativo n. 167 del 26 aprile 2011 si è inteso favorire la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere una parte significativa (o anche completa) della propria attività didattica e di ricerca in ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza. A tal fine l'eventuale impegno didattico presso ateneo diverso da quello di appartenenza e il conseguente riflesso sui requisiti di docenza sono determinati secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra i due atenei con il consenso dell'interessato.

L'articolo 23, comma 2 disciplina invece le modalità per l'attribuzione dei contratti di solo insegnamento, a titolo oneroso, secondo quanto meglio definito con il successivo DM n. 313 del 21 luglio 2011 e quindi non vi è alcuna relazione con quanto disciplinato dall'art. 6, comma 11. Relativamente al conferimento di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore in servizio presso il sistema universitario e ferma restando la possibilità di affidamento degli stessi a titolo gratuito, si conferma la possibilità di conferimento a titolo retribuito secondo le ordinarie procedure che richiedono la valutazione comparativa dei candidati. Per quanto attiene al comma 1 dello stesso articolo 23 e con riferimento specifico al limite del 5% nel conferimento di contratti a titolo gratuito, si ritiene che tale limite vada riferito esclusivamente alla tipologia richiamata dal comma medesimo² e rapportata alla numerosità complessiva dell'organico dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon

² Escludendo in ogni caso quelli derivanti da convenzioni con enti pubblici



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ACQUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0004686 - 05/05/2011 - USCITA
11/05/2011

Roma, li 4 maggio 2011

Ai : Presidente ANVUR
 Prof. Stefano Fantoni;

Vice Presidente CEPR
Prof. Alberto Mantovani;

Presidente CRUI
Prof. Marco Mancini;

Presidente CUN
Prof. Andrea Lenzi;

Presidente CODAU
Dr. Enrico Periti;

Ai Rettori.

L'approvazione della legge di riforma del sistema universitario costituisce un primo passo essenziale per consentire al sistema di recuperare efficienza e competitività. E' però indispensabile che all'approvazione faccia ora seguito una rapida messa a regime delle misure previste dalla legge, per evitare una applicazione incompleta o non coerente con l'impostazione



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

complessiva del provvedimento. In relazione a questa fase di intenso lavoro, cui sono chiamate a partecipare tutte le componenti del sistema, ritengo utile precisare criteri e orientamenti su alcuni temi principali, anche al fine di favorire la realizzazione di norme e regolamenti coerenti con l'impostazione della riforma e armonici tra loro.

Il compito più importante che spetta agli atenei è la **revisione degli Statuti**. Il Ministero intende esercitare la propria inderogabile potestà in sede di controllo di legittimità per garantire che siano rigorosamente tutelati i principi fondamentali della riforma, restando aperto a recepire soluzioni innovative che si collochino nel solco della riforma e ne interpretino autenticamente l'impostazione di fondo, anche tenendo nel giusto conto le variabili legate alle dimensioni e alla tipologia del singolo ateneo. In particolare, è auspicabile che gli atenei facciano pieno uso degli ampi margini di flessibilità che la legge riserva ad essi, soprattutto a quelli di dimensioni medio-piccole, per semplificare e snellire le strutture organizzative. La definizione di eventuali criteri in deroga alle norme sulla *governance* sarà invece riservata ad una seconda fase, anche per evitare ora una applicazione asimmetrica della riforma.

Qualora alcuni atenei intendano anticipare da subito, sotto forma di modifica parziale allo Statuto vigente, alcune norme organizzative ritenute di particolare urgenza, il Ministero si impegna a valutarle ed eventualmente a vararle con l'opportuna rapidità. Fin d'ora è comunque auspicabile che gli



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

atenei, anche attraverso il coordinamento della CRUI, dialoghino tra loro per identificare, ove necessario, soluzioni condivise e pratiche di riferimento.

In sede di revisione dello Statuto assume particolare rilievo la procedura di **selezione dei consiglieri di amministrazione esterni** all'ateneo, ai quali è affidato il compito di rappresentare in consiglio un punto di vista tecnicamente informato e allo stesso tempo indipendente. Auspico che proprio alla luce del ruolo di garanzia e terzietà che questi consiglieri saranno chiamati a svolgere, la loro selezione avvenga con procedure trasparenti che vedano coinvolta in vario modo, per esempio attraverso comitati di selezione o voti di gradimento, una pluralità di soggetti. E' infatti importante sottolineare che i consiglieri indipendenti non possono essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia.

Desidero altresì richiamare l'attenzione sulla necessità di una tempestiva preparazione per il passaggio alla nuova **contabilità economico-patrimoniale**, che ritengo una delle misure centrali della legge di riforma.

Lo schema di decreto legislativo è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ma è essenziale che le università elaborino quanto prima le misure organizzative imposte da questa significativa trasformazione.



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Tra i compiti più rilevanti che la legge demanda agli atenei c'è quello di definire i regolamenti per il **reclutamento del personale accademico** (artt. 18 e 23). E' indispensabile che le commissioni di selezione siano composte da un congruo numero di membri, in modo da garantire una reale dialettica, e che in tutte le procedure di reclutamento sia previsto il coinvolgimento maggioritario di studiosi appartenenti ad altri atenei, anche stranieri. Infatti, ferma restando la potestà decisionale ultima dell'ateneo presso il quale è incardinato il posto bandito, è essenziale che la valutazione dei candidati sia condotta in modo aperto e trasparente, anche, appunto, avvalendosi sistematicamente di qualificate competenze esterne. Al fine di favorire la doverosa internazionalizzazione del nostro sistema universitario, è importante che in queste procedure siano coinvolti anche autorevoli docenti di università estere. E' bene ricordare che le procedure di **valutazione *ex-post* del reclutamento** espressamente introdotte alla legge 240 costituiscono un elemento centrale di responsabilizzazione degli atenei, e che ad esse sarà legata una parte significativa dei fondi premiali.

Altrettanto essenziale in questo contesto è la rapida ed accurata definizione della **programmazione del personale accademico** su base almeno triennale, la sola che potrà consentire uno sviluppo armonico e sostenibile del corpo docente e costituire la base per il reclutamento dei singoli docenti a tutti i livelli. E' stata proprio l'assenza di una programmazione di questo tipo, legata alla chiamata pressoché automatica di tutti gli idonei, che ha comportato negli anni scorsi una crescita disordinata e



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

onerosa del sistema, crescita che oggi rischia di creare problemi seri per le nuove generazioni di studiosi che intendono dedicarsi alla docenza universitaria. Poiché la nuova abilitazione scientifica nazionale costituisce meramente un titolo di accesso alle selezioni per specifici posti, in nessun modo paragonabile all'idoneità, la platea degli abilitati sarà quindi necessariamente più ampia di quella degli idonei, comportando anche l'obbligo di una rigorosa determinazione *ex ante* degli organici secondo principi di sostenibilità nel tempo e di doveroso equilibrio tra le diverse figure di docente.

Ai singoli atenei spetta anche il compito di specificare ai fini della chiamata **criteri di qualificazione didattica e scientifica ulteriori** rispetto a quelli stabiliti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Questi ultimi, ai quali il Ministero sta lavorando intensamente in stretto dialogo con ANVUR, CEPR e CUN, saranno certamente molto rigorosi, perché dovranno costituire un elemento di garanzia fondamentale per il sistema. Anche in questo caso, peraltro, auspico che i singoli atenei vogliano definire con grande attenzione eventuali requisiti ulteriori, sia per fornire ai candidati indicazioni precise su quanto verrà loro richiesto, sia per accrescere la competitività anche internazionale del proprio corpo docente.

Il Ministero, per parte sua, ha già sottoposto al concerto del Ministero dell'Economia le modalità di ripartizione dei fondi che la legge assegna per la chiamata di professori associati.



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Il nostro sistema universitario sta attraversando un momento impegnativo e per alcuni aspetti non facile, ma anche ricco di opportunità.

Abbiamo di fronte la possibilità di far crescere i nostri atenei eliminando alcune delle storture organizzative e gestionali che ne hanno spesso limitato il grande potenziale scientifico e didattico. Sono certa che tutti ci impegneremo al meglio delle nostre forze per far fronte a questa sfida.

Con i migliori saluti e auguri,

Mariastella Gelmini



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
 Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e la Ricerca
 Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
 Segreteria

Roma 16/11/11

Da Segreteria Direttore Generale - Dr Daniele LIVON

A: CRUI
 C.A. Presidente Mancini

Fax n. 06 68461399

Pagine, cover inclusa, n. 9

Note: Si anticipa l'allefekt
 note che parte del
 dott. Livon
 d'impresale è stato
 invitato per parte
 ordinaria
 Con Valente
 Jf

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
 Dipartimento per l'Università, l'A.F.A.M. e la Ricerca - D.G.U.S.D.
 Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - Centralino 06/97721
 Tel. 06/97727577-7578 Fax 06/97727573